

PRIMOPIANO

SPIRAGLIO DI CIVILTÀ DALLA SUPREMA CORTE: L'AZIENDA PUÒ ANDARE AVANTI ALMENO IN REGIME DI CONTROLLO GIUDIZIARIO ANCHE SE L'AMMINISTRATRICE HA TRA I SUOI

FAMILIARI UNA PERSONA RITENUTA VICINA ALLE COSCHE. TRIBUNALE E CORTE D'APPELLO DI CATANZARO AVEVANO STABILITO CHE LA SOCIETÀ NON MERITAVA FIDUCIA

ERRICO NOVI

È un piccolo spiraglio. Ma può essere l'inizio di un capovolgimento radicale degli stereotipi antimafia. Secondo la Cassazione, l'influenza del crimine organizzato su un'azienda non può essere desunta dalla semplice parentela fra persone ritenute "colluse" e gli amministratori dell'impresa. Dare per scontato che un imprenditore con familiari "scomodi" sia invariabilmente un prestanome di questi ultimi è dunque arbitrario, anzi illegittimo. È il senso di una sentenza (la 15156 del 2023) depositata dalla prima sezione penale della Suprema corte (presidente Monica Boni, relatore Raffaele Magi) poco meno di un mese fa, l'11 aprile. Vacilla finalmente il "comodo" (per chi vi ricorre) principio della "familiarità" che determina di per sé contiguità o addirittura "intranseità" al sistema criminale, principio in virtù del quale sono sottoposte a sequestro e confisca migliaia di aziende. Nello specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso con cui una giovane imprenditrice calabrese (M. D.), già destinataria di un'interdittiva, reclamava di poter accedere almeno alla cosiddetta "messa alla prova aziendale": si tratta del controllo giudiziario attivato su volontà dell'imprenditore, istituito introdotto nel 2017. Non siamo insomma di fronte a una rivoluzione dei comunque rigidissimi criteri delle misure antimafia: si tratta di una concessione minima, ispirata al diritto e alla logica. La sentenza 15156 dell'11 aprile ha semplicemente ritenuto di poter accogliere la richiesta di "messa alla prova" nonostante il nonno della titolare, M. S., avesse avuto in passato rapporti con la cosca dei Mancuso. Secondo gli ermellini non si può negare, all'imprenditrice in questione, la possibilità di smentire l'ipotesi di subire, seppur in modo indiretto, l'influenza "per interposto parente" della ndrangheta. Va detto che tale orientamento era già affiorato in qualche precedente decisione della Suprema Corte, in particolare con la sentenza 31831 del 2021, evocata ora nella pronuncia 15156 quando si ribadisce che «il condizionamento stabile delle attività di impresa, in caso di familiari non conviventi ritenuti portatori di pericolosità, non può essere affidato alla presunzione semplice derivante dalla complicità familiare». L'affermazione sembra particolarmente adeguata al caso della sentenza di aprile: la giovane imprenditrice, M. D., si era vista prima applicare dal prefetto l'interdittiva e quindi negare dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Catanzaro l'accesso al controllo giudiziario previsto dalla riforma del codice antimafia promossa dall'allora guardasigilli Andrea Orlando (la legge 161 del 2017), la "messa alla prova", appunto. Tutto perché il nonno della ricorrente, M. S., era stato a propria volta destinatario di misure di prevenzione, per pregresse relazioni con la cosca dei Mancuso. Ma i magistrati di Catanzaro, sia in primo che in secondo grado (nel 2021 e nel 2022), erano stati del tutto indifferenti a un dettaglio, ampiamente segnalato dalla difesa della giovane imprenditrice nel ricorso in Cassazione: il nonno "scomodo" si era visto revocare le misure antimafia già nel lontano 2014, anche in virtù della propria "collaborazione" con i pm, grazie alla quale erano state condotte operazioni anti-ndrangheta nel Vibonese e nel Lametino. E la prima sezione penale di piazza Cavour è netta nel far notare come la Corte d'appello non abbia tenuto «in debito conto» la decisione con cui la sentenza "Misure di prevenzione del Tribunale aveva ritenuto «cessata la condizione di pericolosità sociale» di M. S., il nonno della ricorrente.

Cade, nella pronuncia della Cassazione, anche l'automatismo per cui un giovane imprenditore meridionale che abbia qualche parente coinvolto,

La Cassazione: puoi fare impresa pure se hai il nonno colluso

Con la sentenza dello scorso 11 aprile viene scalfito il pregiudizio assoluto che soffoca l'economia del Sud

anche solo in passato, in indagini antimafia, è certamente un "prestanome", una figura di comodo che il parente colluso utilizza per tenere vive attività comunque collegate al crimine organizzato. Non può esserci un pregiudizio assoluto di questa natura, dicono gli ermellini: la Corte d'appello, fa notare la Cassazione, «non basale proprie considerazioni circa l'assenza di capacità gestionale in capo a M. D. (l'imprenditrice ricorrente, nda) su argomentazioni fattuali, ma desume il dato storico», cioè la «stabile ingerenza di M. S., (il "nonno" ritenuto in passato contiguo ai Mancuso, nda) dalla ipotizzata riproposizione di un modus agendi constatato in occasione di una precedente procedura di prevenzione», che però si era conclusa nel 2018 e riguardava «altre compagini societarie». E in que-

sto modo, la Corte d'appello di Catanzaro, scrive la Cassazione, offre «un esempio di fallacia per generalizzazione». Esattamente l'esiziale approccio che falcidia migliaia di imprese meridionali. E ancora, la presunzione per cui chi ha un parente macchiato dalla più o meno accertata vicinanza alle cosche ne sia senz'altro un prestanome non può di per sé "condannare" un'azienda, nel momento in cui i giudici si basano «su semplici congetture», su «ipotesi fondate su mere possibilità». È un segnale. Certamente non basta a realizzare un definitivo cambio di rotta della magistratura rispetto ai pregiudizi sulle imprese del Sud. Solo per citare una pronuncia di pochi mesi antecedente, basta ricordare che il Tar di Reggio Calabria, lo scorso 20 gennaio, aveva rigettato un ricorso pre-

sentato da un altro imprenditore avverso l'interdittiva inflitta dal prefetto con la seguente motivazione: «L'interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che ne sono colpiti», che «si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia» e che «per la sua natura cautelare e la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafio-

se». E proprio per questo, secondo il Tar Calabria, «deve ritenersi esclusa ogni presunzione di irrilevanza dei rapporti di parentela, ove essi, per numero e qualità, risultino indiziati di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori e ambienti della criminalità organizzata». Ragionamento in perfetto contrasto con quanto affermato dalla sentenza 15156 della Cassazione. Che però rappresenta un passo avanti impossibile da ignorare per qualsiasi magistrato, amministrativo o penale che sia.



Misure di prevenzione, un trucco che cancella lo Stato di diritto

FABRIZIO COSTARELLA*
E COSIMO PALUMBO**

Con la consueta ed eccelsa sapienza giuridica Marcello Fattore, in un articolo pubblicato su Il Dubbio del 5 aprile scorso, ricorda che le misure di prevenzione hanno origini remote, sono da sempre limitative della libertà personale e, destinate a fronteggiare situazioni apparentemente eccezionali, hanno finito con essere stabilizzate dal potere statale di turno: un sistema degno della peggiore inquisizione che, nei secoli, ha fatto una strage di diritti e ancora oggi conserva evidenti connotati repressivi. Conoscerne le origini è necessario, per smascherare l'ipocrisia

di chi, pur di difenderle e non potendo altrimenti giustificarne la eccentricità rispetto ai principi generali dell'ordinamento, ne colloca la genesi quale risposta alla eversione terroristica o alla criminalità mafiosa. In realtà, un sistema punitivo/preventivo era già presente nel Regno di Sardegna: tra le "regie patenti" alcune erano destinate agli "individui dediti alle osterie e all'ozio a tutti i vizi che ne derivano e che troppo sovente riescono ad eludere l'azione della giustizia", che si ritenevano, pur in assenza di prove, essere autori di furti nelle campagne e che venivano raggiunti anche dalle misure patrimoniali del sequestro e della confisca. Seguirono la legge Galvagno nel 1852, la legge Pica contro il

brigantaggio nelle province meridionali e contro gli anarchici che "costituiscono turbamento" (ogni riferimento alla attualità è puramente casuale...). Nella produzione legislativa, vi fu una breve pausa fino all'avvento del fascismo, regime in cui le misure di prevenzione furono il maggiore strumento contro il dissenso politico. In quella stessa epoca, furono varate le prime misure di prevenzione antimafia, per conferire poteri speciali al prefetto. Con la Costituzione, la mancata previsione delle misure di prevenzione indusse il Legislatore ad una prima giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, prevedendo l'intervento di un giudice, ma senza tuttavia modificare il con-

tento della legge: attribuire ad un soggetto diverso da quello esecutivo un potere tanto esteso pareva sufficiente a conferire alle misure di prevenzione dignità e rispondenza al dettato costituzionale. Ma, come contraltare, la proliferazione legislativa di nuovi soggetti passibili e l'introduzione massiccia di misure di prevenzione patrimoniali proseguì incessantemente, estendendo la normativa antimafia ai soggetti considerati pericolosi comuni (legge Reale del 1975), e prevedendo, nel 2009, la applicazione disgiunta di misure personali e patrimoniali per tutti, mafiosi e non, in base ad una semplice sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Nel 2011 l'operazione di "fagocitazione" dei pericolosi comuni tra i soggetti passibili di prevenzione si è completata anche dal punto di vista formale, con il varo del decreto legislativo 159 che passerà alla storia, significativamente, come il Codice Antimafia.

In questi ultimi anni, la platea degli assoggettabili a misure di prevenzione si è arricchita, e oggi i destinatari sono anche persone (e patrimoni) che nulla hanno a che vedere con il fenomeno mafioso (gli stalkers, gli evasori fiscali, i corrotti ad esempio). Un sistema così perverso che ha fatto dell'eccezione la regola, dell'emergenza l'ordinario, sacrificando diritti costituzionalmente garantiti, non poteva passare inosservato a livello europeo, al punto che con la nota sentenza del 2017 DeTommaso c/Italia la Cedue rilevò un deficit di tassativizza-

zione nella normativa italiana in materia di misure di prevenzione. La Corte costituzionale, con una indubbia capacità di equilibrismo giuridico e un uso disinvolto della semantica, ha ritenuto che le misure di prevenzione pur avendo una dimensione afflittiva non hanno scopi punitivi, non possono essere assimilate alle pene, ma hanno come unico scopo il controllo della pericolosità sociale. Per usare le parole del professor Tullio Padovani, la distinzione operata dalla Corte costituzionale tra afflizione e punizione "corrisponde alla distinzione tra operazioni militari speciali e guerra". Vane sono state le voci che, da parte della dottrina più illuminata e dall'avvocatura sono arrivate per denunciare l'incostituzionalità dell'intero sistema di prevenzione, che deve la sua sopravvivenza, si diceva, all'ipocrisia dei suoi falsi natali antimafia. E nel nome dell'antimafia, storicamente, è tutto consentito.

Ecco che, allora, il presente e il futuro sono in realtà un ritorno al passato. Infatti, dalle "regie misure di prevenzione" del monarca per gli oziosi e vagabondi (in letteratura, quelle del principe peri "bravi" delle grida manzoniane, posti alla corda "ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno..."), siamo arrivati alle misure di prevenzione di competenza del Prefetto e del Questore, quali le interdittive antimafia nei confronti delle imprese e, per quanto riguarda i singoli, l'avviso orale qualificato ("salvato" dal denunciato profilo di illegittimità costitu-

zionale anche con l'ultima sentenza della Consulta del 20 dicembre 2022): misura di prevenzione di tipo amministrativo "a vita" poiché, non ha una durata predeterminata (è l'ergastolo in versione preventiva...).

Anche l'istituto del 41 bis è stato considerato dalla Corte di Cassazione una misura di prevenzione ibrida, che presenta "profili di differenza quanto a presupposti e funzioni" con le misure di prevenzione in senso stretto ma, nel contempo, singolarmente simili, in quanto collegato alla pericolosità dell'autore (e la sua applicazione è rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa). Chi pensa, allora, che con qualche correttivo, o interpretazione "tassativizzante", il sistema di prevenzione possa rendersi rispondente ai principi basilari dell'ordinamento, è come il medico che pensa di curare un tumore con medicine omeopatiche.

La loro lunga storia ci dice che tutte le riforme, anche quelle presentate come nuove codificazioni, hanno solo scalfito la superficie di quella che si presenta come la peggiore delle "terribilità" statuali. Per dirla con le parole, ancora una volta condivisibili, di Marcello Fattore "la prevenzione è assistematica", e come tale inamendabile: l'obiettivo dell'avvocatura penale non può che essere la cancellazione dall'ordinamento di un sistema che "tutti ci invidiano" ma che (chissà come mai...) nessuno ci copia.

*Avvocato del Foro di Catanzaro
**Avvocato del Foro di Torino

DATI FALLIMENTARI

Beni confiscati, così l'Agenzia mortifica l'idea di Pio La Torre

FRANCO MIRABELLI
SENATORE DELLA REPUBBLICA

Nel giorno del 41mo anniversario dell'omicidio di Pio La Torre, per onorare la sua figura e il suo lavoro, è doveroso e necessario fare il punto sulla gestione e l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie, sistema che proprio lui aveva voluto fortemente. L'ultima relazione della Commissione Antimafia aveva segnalato le difficoltà e i limiti della stessa Agenzia preposta a mettere a disposizione della collettività i beni confiscati al crimine organizzato. I dati, che non sono cambiati nella sostanza, segnalavano alla fine del 2021, a fronte di 19.332 immobili destinati e utilizzati, pressoché lo stesso numero di immobili da destinare (19.255) e, a fronte di 1.730 aziende confiscate destinate, ce n'erano 2.014 da destinare.

La legge che porta il nome di La Torre ha cambiato la lotta alla criminalità organizzata colpendola, con le confische, direttamente negli interessi economici, ma anche lanciando il messaggio forte che i beni tolti alle mafie vengono restituiti alla collettività.

I dati ci dicono che su questo bisogna cambiare passo: mettere i Comuni nella condizione di utilizzarli accedendo alle informazioni necessarie, ma anche facilitando l'accesso ai fondi messi a disposizione; a fine 2021 sono stati spesi solo 61 dei 510 milioni stanziati per favorire l'utilizzo sociale degli immobili e, se non cambiano le cose, rischiano di non essere spesi i 300 milioni previsti nel Pnrr per la stessa finalità. Lo stesso bando in essere per l'assegnazione diretta alle associazioni del terzo settore dei beni confiscati non sta producendo alcun effetto.

Onorare la memoria e il lavoro di Pio La Torre, oggi, deve significare affrontare le lentezze e le pastoie burocratiche che non consentono l'utilizzo di tutti i patrimoni tolti alle mafie e rilanciare l'Agenzia per i beni confiscati, spingendola ad assumere un ruolo meno notarile e più attivo e propositivo nella gestione.

Nel momento storico in cui, in Europa, molti Paesi si stanno orientando a introdurre, a partire dall'esperienza italiana, proprio il tema della confisca preventiva dei beni alle organizzazioni criminali per meglio combatterle, è necessario che il nostro Paese sappia essere un riferimento, grazie anche al pieno funzionamento della legge proposta e voluta da Pio La Torre.



IL DUBBIO

www.ildubbio.news

IL DUBBIO

@ildubbionews

DIRETTORE RESPONSABILE DAVIDE VARI

SOCIETÀ EDITRICE EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL (Socio unico) Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma

AMMINISTRATORE UNICO ROBERTO SENSI

REDAZIONE Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma tel. 06.63903313 redazione@ildubbio.news

PUBBLICITÀ SB SRL Via Rovigo, 11 - 20132 Milano colombo@sbaspie.it tel. 02.45481605

PUBBLICITÀ LEGALE INTEL MEDIA PUBBLICITÀ Via Sant'Antonio, 30- 76121 Barletta info@intelmedia.it tel. 0883.347995

STAMPA IPS ITALIA Srl Member of IPS Group Via Sondrio 1, 20063 Cernusco sul Naviglio, (MI) ITALIA

DISTRIBUZIONE M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA s.p.a. Via Cazzaniga, 19 20132 Milano tel. 02.2582.1 fax 02.2582.5306

REGISTRAZIONE Registrato al Tribunale di Roma n. 63/2023 del 17 aprile 2023 (già Registrato al Tribunale di Bolzano n. 7 del 16 dicembre 2015) Iscrizione al Registro Operatori

di Comunicazione numero 26618 Pubblicazione a stampa: ISSN 2499-6009 Pubblicazione online: ISSN 2724-5942

La testata fruice dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IN REDAZIONE ALLE ORE 20,00